



## CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

### Ordinanza del Sindaco n. 86 del 15/05/2013

**Oggetto:** **DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE, IN CONTENITORI DI VETRO, DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI, DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI LABORATORI ARTIGIANALI, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. MODIFICA ORARIA.**

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 59 del 19/04/2013 di pari oggetto;

**Viste** le istanze pervenute anche dalle Associazioni di categoria di posticipare l'inizio dell'orario di divieto dalle ore 22:00 alle ore 24:00;

**Sentita** nuovamente la Prefettura di Fermo in ordine alla modifica degli orari della citata ordinanza (nota prot. 7202/2013 acquisita al protocollo comunale n. 12146 /13);

**Visto** il Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18.06.1931, N. 773 con particolare riferimento all'art. 9;

**Visto** l'art. 54, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al sindaco, quale ufficiale di governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza;

**Visto** l'art. 7-bis del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

**Ritenuto** opportuno accogliere le istanze pervenute di modificare l'ordinanza sindacale n. 59 del 19/04/2013 nella sola parte riguardante l'orario del divieto,

#### ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, di modificare l'ordinanza n. 59 del 19/04/2013 solo al punto 1) disponendo:

1. il divieto di vendita per asporto, in tutto il territorio comunale, da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali su aree private o pubbliche e dei laboratori artigianali, di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori di vetro, dalle ore 24.00 alle ore 6,00; restando invariato tutto quanto disposto negli altri punti della citata ordinanza.
2. avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

3. la presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo Pretorio ed ha validità fino alle ore 06:00 del giorno 30/09/2013.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

**Porto San Giorgio li, 15/05/2013**

**IL SINDACO**

LRONCL70S11G920R/6110000032518007.IPH  
JvESA2trgI4t1T4ZB2Koh2